

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, II SEZIONE CIVILE,**

Nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante ha deliberato la seguente

**SENTENZA**  
nella causa iscritta al n. 35975/2016 RGAC e vertente  
**TRA**

**FALLIMENTO**

**E**

**SOCIETA' DI LEASING**

**ATTORE**

**CONVENUTA**

**Oggetto:** Ripetizione di canoni di locazione finanziaria

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda è infondata e va rigettata.

Con contratti stipulati in data 30/5/2008 omissis prende in locazione finanziaria da spa società di leasing) un trattore Scania ed un semirimorchio Liberti; con contratti stipulati in data 1/4/2011 omissis prende in locazione finanziaria da società di Leasing due camion Mercedes Benz.

Con raccomandate del luglio 2012 società di Leasing comunica alla utilizzatrice che i 4 contratti di leasing si sono risolti.

Con sentenza 190/2014 questo Tribunale dichiara fallita società omissis

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, il Fallimento chiede di condannare società di Leasing a restituire tutte le somme incassate a titolo di canoni in forza dei suddetti contratti, prima che gli stessi si risolvessero per inadempimento della utilizzatrice, pari ad € 201.987,51, oltre interessi e con vittoria delle spese di lite.

Si costituisce la società convenuta chiedendo di dichiarare che a decidere delle domande proposte dal Fallimento attore sono esclusivamente competenti i Tribunali di Roma e di Milano, e nel merito rigettare le domande perché inammissibili ed infondate, con vittoria delle spese di lite. Nel corso della istruttoria viene prodotta documentazione, ed ora la causa va decisa.

Costituendosi tempestivamente, parte convenuta ha eccepito che sulla domanda relativa ai primi due contratti, quelli stipulati il 30/5/2008, sia competente a decidere il Tribunale di Roma, e per gli altri due contratti, quelli stipulati il 1/4/2011, sia competente a decidere il Tribunale di Milano, e ciò in forza di clausole di competenza convenzionale esclusiva contenute nelle condizioni generali di ciascun contratto.

Con ordinanza del 26/4/2017 il giudice, dopo avere inviato le parti a concludere ed essersi riservato sulla eccezione di incompetenza, ha rigettato l'eccezione con la seguente motivazione: *“rilevato che parte convenuta non ha prodotto le condizioni generali dei contratti per i quali ha dedotto sussistere la competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Roma, per cui non è provato che l'asserzione sia fondata; e rilevato che per gli altri due contratti, per i quali era stato indicato esclusivamente competente il foro di Milano, tuttavia*

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante, n. 2012 del 22 febbraio 2019*

*appare sussistere connessione con la causa relativa ai primi due di cui si è detto, e relativamente ai quali non è stata sollevata una completa e quindi valida eccezione d'incompetenza sulla base dei criteri generali fissati dagli artt. 19 e 20 cpc; rigetta allo stato l'eccezione di incompetenza territoriale”;*

Avverso tale ordinanza, alla quale ci si riporta, non risulta proposto il regolamento necessario di competenza.

Nella ordinanza si legge che l'eccezione di incompetenza è rigettata “allo stato”, il che significa solo che la decisione è stata presa sulla base degli atti disponibili, ad istruttoria non ancora espletata, come del resto richiesto dall'art. 38.4 cpc; resta il fatto che l'ordinanza è stata emessa dopo che le parti erano state invitate a concludere, per cui avrebbe dovuto essere impugnata con regolamento necessario di competenza ex art. 42 cpc.

Con decreto 625/2016 del 9/5/2016 questo Tribunale ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del Fallimento, proposta da società di Leasing nella parte in cui non era stato ammesso un credito da essa vantato di € 206.070,66 per canoni di leasing impagati, oltre interessi, dovuti dalla società fallita in conseguenza dei 4 contratti di leasing su cui verte la presente causa; nel decidere, **il Tribunale ha qualificato i contratti per cui è causa come di leasing traslativo**. Cass. SU 16508/2010 ha stabilito: “Quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l'esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i sopra indicati profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione”; **il presente giudizio, però, non ha natura endofallimentare, poiché concerne un credito vantato dalla curatela fallimentare**, per cui l'accertamento della natura dei contratti per cui è causa non fa stato in questa sede. In ogni caso, i contratti sui quali la società attrice fonda la propria domanda, vanno qualificati come di leasing traslativo. Come affermato da Cass. 23324/2011 “il contratto di leasing può essere di godimento o traslativo e il secondo si differenzia dal primo in quanto si riferisce a beni atti a conservare, alla scadenza del rapporto, un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione, cosicché i canoni hanno la funzione di scontare anche una quota del prezzo di previsione del successivo acquisto”.

Il contratto omissis aveva ad oggetto un trattore Scania nuovo del costo di € 115.000, durata del leasing 60 mesi, opzione d'acquisto finale € 1150: ed è ovvio che un trattore stradale, dopo 5 anni d'uso, vale ben più di € 1150; il contratto omissis aveva ad oggetto un semirimorchio nuovo del costo di € 42.000, che dopo 60 mesi di leasing certamente valeva ben più degli € 420 della opzione d'acquisto; il contratto omissis aveva ad oggetto un trattore stradale del costo di € 120400, che dopo 64 mesi di leasing certamente valeva più del prezzo di riscatto di € 6020; il contratto omissis aveva ad oggetto un autocarro del costo di € 120400, che dopo 60 mesi di leasing certamente valeva di più del prezzo di eventuale acquisto finale di € 6020. Quindi, erano contratti di leasing traslativo.

Per quanto detto sopra, nel caso in esame vale quanto affermato da Cass. 29020/2018: “Nel leasing traslativo, al quale si applica per analogia la disciplina dettata dall'art. 1526 c.c. risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà in caso di inadempimento dell'utilizzatore, il diritto all'equo compenso spettante all'utilizzatore per l'uso della cosa comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso”, non includendo, invece, né il

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante, n. 2012 del 22 febbraio 2019*

*risarcimento del danno che può derivare da un deterioramento anormale della cosa, né il mancato guadagno.”.*

Non si applica l'art. 72 quater LF, perché i contratti erano già risolti quando l'utilizzatrice fallì; e non si applica la L. 127/2017, per la stessa ragione: i contratti si sono sciolti prima che entrasse in vigore. Ai sensi dell'art. 1526 cc: *“1 Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno. 2 Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, il giudice secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta.*

La società convenuta oppone alla domanda di restituzione dei canoni, formulata dal Fallimento attore, il proprio diritto ad acquisire le rate a titolo d'indennità, come possibile in base al secondo comma dell'art. 1526 cc, sancita dai contratti di leasing per cui è causa.

Neanche se il decreto 625/2016 facesse stato nel presente giudizio, sarebbe precluso alla convenuta opporre il proprio diritto a ritenere le rate riscosse: con quella decisione, si è stabilito che la ex concedente non aveva diritto ad ottenere i canoni di leasing impagati, ma non che non avesse diritto a ritenere i canoni già pagati; ci si riferisce al primo comma dell'art. 1526 cc, ma solo per escludere il diritto della ex concedente al pagamento dei canoni scaduti e a scadere, non per escludere l'eventuale applicabilità del secondo comma ed il diritto della ex concedente a ritenere i canoni già riscossi. Ai sensi dell'art. 56.1 LF *“I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.”*; così interpretato da Cass. 19609/2018: Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione.” Con la prima memoria ex art. 183.6 cpc, quando ormai era già stata pronunciata l'ordinanza affermativa della competenza di questo Tribunale, parte convenuta ha prodotto le condizioni generali dei contratti del 2008, depositate in data 14/11/2005 in Roma presso il notaio omissis, richiamate espressamente nei due contratti, nei quali erano pure espressamente approvate le clausole vessatorie, delle quali venivano menzionati numeri e rubriche. L'art. 8.2 di tali condizioni generali prevedeva che nel caso il contratto si risolvesse anticipatamente per inadempimento della utilizzatrice, la concedente avrebbe avuto diritto, tra l'altro, *“al pagamento in unica soluzione di tutte le somme dovute fino alla data della risoluzione”*, il che implica il diritto di ritenere le somme pagate dall'utilizzatrice sino a quel momento.

L'art 21 dei contratti del 2011 prevedeva espressamente che nel caso il rapporto si fosse risolto per inadempimento dell'utilizzatrice, alla concedente sarebbero rimasti acquisiti *“per l'intero loro ammontare il canone regolato alla firma, i canoni periodici già in precedenza pagati ed ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta”*.

Con la prima memoria ex art. 183.6 cpc, parte attrice, di fronte alla eccezione riconvenzionale della convenuta, ha chiesto di ridurre l'indennità spettante alla concedente in base alle menzionate clausole contrattuali, come consentito dall'art. 1526.2 cc, specificando le ragioni per le quali la si sarebbe dovuta ritenere eccessiva. Ora, certamente l'indennità convenuta, che al concedente può legittimamente spettare ai sensi del secondo comma dell'art. 1526 cc, non può superare l'entità dell'equo compenso al quale il concedente ha diritto ai sensi del primo comma della stessa norma. Il CTU nominato nel corso del presente giudizio ha calcolato l'equo compenso spettante alla concedente utilizzando un criterio del tutto

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante, n. 2012 del 22 febbraio 2019*

condivisibile, ossia applicando la formula valore del contratto – (rate pagate + valore del bene al momento della riconsegna) = equo indennizzo; in tal modo si scorpora completamente da ciò che è dovuto al concedente, quanto pagato dall'utilizzatore per acquistare il bene al termine del rapporto; ed al concedente resta solo l'equo corrispettivo per l'uso che è stato fatto del bene. Nel valore complessivo del contratto è stato giustamente incluso il prezzo di riscatto. Per determinare il valore residuo del bene al momento della riconsegna, il CTU ha legittimamente considerato il prezzo al quale la concedente riuscì a vendere ciascun bene, dopo che le era stato riconsegnato. Così operando, è stato determinato un equo compenso complessivamente spettante alla concedente pari ad € 169746,73.

Non ci sono ragioni per discostarsi da tale calcolo, dato che la parte che avrebbe avuto interesse a contestarlo – il Fallimento attore – in corso di operazioni peritali non ha mosso osservazioni alla relazione.

In sostanza, il valore di ciascuno dei contratti per cui è causa supera quello delle somme riscosse dalla concedente, e ne risulta un credito per quest'ultima; ne deriva che la penale, consistente nel trattenere, da parte della concedente, tutto quanto pagato dalla utilizzatrice sino a quando i contratti si sono risolti, non appare eccessiva.

Conseguentemente, la domanda del Fallimento va rigettata.  
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

#### **PQM**

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. omissis/2016 RGAC tra: Fallimento attrice; spa Unicredit Leasing, convenuta; così provvede:

- 1) Rigetta la domanda;
  - 2) Condanna il Fallimento attore a rimborsare alla società convenuta tutto quanto quest'ultima abbia versato al CTU in base al decreto di liquidazione emesso in corso di causa;
  - 3) Condanna il Fallimento attore a rimborsare alla società convenuta le spese del giudizio, che liquida in € 10.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.
- Così deciso in data 21/2/2019

Il giudice unico  
Ettore Pastore Alinante

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*